



Avvocati
Butti Peres Zalin
& Partners

3 febbraio 2026

**TUTALE PENALE DELL'AMBIENTE:
LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA 2024/1203**

Marina Zalin

Martina Fusato

L'11 aprile 2024 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la **direttiva (UE) 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente** con il fine dichiarato di tutelare più efficacemente l'ambiente, ponendo a carico degli Stati membri l'obbligo di attuarla entro il 21 maggio 2026.

Un primo intervento normativo di recepimento degli obiettivi della direttiva a livello nazionale è rappresentato dal recente d.l. 8 agosto 2025, n. 116, c.d. "Terra dei Fuochi", convertito con modificazioni dalla l. 8 ottobre 2025 n. 147.

Il secondo passo verso la sua completa attuazione è costituito dallo **schema di decreto legislativo** approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare e trasmesso alla Camera dei deputati il 21 gennaio del 2026, recante l'introduzione di rilevanti modifiche all'assetto della tutela penale in materia ambientale.

Lo schema di decreto introduce, in primo luogo, le seguenti **definizioni**, mutuata dalla direttiva:

- **Habitat all'interno di un sito protetto:** habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
- **Ecosistema:** complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Vengono, inoltre, previste le seguenti **modifiche al Codice penale**:

- 1) Introduzione del reato di **Commercio di prodotti inquinanti** previsto e punito dal nuovo art. **452-bis.1** (seguendo le determinazioni della direttiva (UE) all'art. 3, p. 2):
«Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*La pena è aumentata se dal fatto deriva:*
 - 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
 - 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.*La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:*
 - 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
 - 2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) *in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*

4) *in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.*

Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

A tale nuova fattispecie di reato viene, inoltre, estesa l'applicazione della pena accessoria del divieto di contrattare con la P.A. (all'art. 32-*quater* viene aggiunto «**452-bis.1**») e della confisca allargata (all'art. 240-*bis* c.p. viene aggiunto «**452-bis.1**»).

2) All'art. 452-*bis*, che disciplina il delitto di inquinamento ambientale, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, al numero 2) viene aggiunto «**di un habitat**»;

b) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli»;

c) Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata»;

3) All'articolo 452-*ter*, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «**agli articoli 452-bis e 452-bis.1**»; la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «**undici**»; la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «**dodici**»;

4) Lo schema del decreto legislativo introduce – al fine di meglio definire un termine ricorrente nella descrizione delle fattispecie penali a tutela dell'ambiente ma oggetto di denso dibattito relativamente al suo perimetro operativo – una **nozione di abusività** nel nuovo **art. 452-quinquiesdecies**:

«Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);

3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione»;

5) Viene, inoltre, introdotto il nuovo art. **452-sexiesdecies** rubricato **Circostanze aggravanti:**

«Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata:

1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere»;

6) Viene **abrogato** l'art. **733-bis** che prevede il reato di **Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale:**

[Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata]

Il legislatore delegato propone poi l'introduzione di due nuove fattispecie di reato, apparentemente non all'interno del Codice penale, trattandosi di fattispecie regolate direttamente dallo schema di decreto, rispettivamente agli articoli 4 e 5. Si tratta di:

1) Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

2) Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del

Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Per tali reati il decreto legislativo prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 452-*decies* (circostanza attenuante del ravvedimento operoso), 452-*undecies* (confisca) e 452-*duodecies* (ripristino dello stato dei luoghi) del Codice penale.

Inoltre, viene introdotta, quale pena accessoria in caso di condanna per i reati di cui al Titolo VI-bis del Codice penale e per i nuovi reati suddetti, la **pubblicazione della sentenza** nei modi previsti dall'art. 36 del Codice penale.

Lo schema di decreto non recepisce alcune prescrizioni, previste dalla direttiva, in materia di applicazione di sanzioni accessorie di carattere riparatorio e interdittivo (art. 3, paragrafo 3). Probabilmente il mancato recepimento rappresenta una scelta del legislatore nazionale giustificata dal fatto che tali misure sono in parte già attualmente previste dal Codice penale. Infatti:

- con riferimento alla prescrizione della direttiva europea relativa alla previsione della sanzione accessoria volta al *ripristino dell'ambiente in caso di danno reversibile* (art. 5, paragrafo 3, lett. a, i) l'**art. 452-duodecies cod. pen.**, prevede, in caso di condanna per i reati previsti dal Titolo VI-bis il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a carico del condannato;
- con riferimento alla misura accessoria del *risarcimento del danno all'ambiente in caso di danno irreversibile* (art. 5, paragrafo 3, lett. a, ii) gli **artt. 311 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006** prevedono la competenza del Ministero dell'Ambiente quale soggetto specificamente designato all'ottenimento del risarcimento a seguito di lesione del bene giuridico. Senza tralasciare come, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tutti gli altri soggetti, sia singoli che associati, possono agire nei confronti dell'autore di reati di matrice ambientale dimostrando la presenza «*non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola e associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale*» (Cass. pen., Sez. III, dep. 22/06/2023, n. 27148 nel richiamare Cass. pen., Sez. III, dep. 12/01/2018, n. 911; cfr. Corte cost., dep. 1/01/2016, n. 126);
- con riferimento alla misura accessoria dell'esclusione dai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di gara (art. 5, paragrafo 3, lett. c) l'**art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023** disciplina l'esclusione da parte della stazione appaltante dell'operatore economico su cui gravino obblighi in materia ambientale;

- l'art. **32-quater cod. pen.** prevede, inoltre, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies;
- infine, con riguardo al divieto di candidarsi a cariche pubbliche (art. 5, paragrafo 3, lett. f), i reati di matrice ambientale possono rientrare, in base alla pena irrogata, nell'ambito di applicazione dell'art. **28 c.p.** in materia di **Interdizione perpetua o temporanea dall'assunzione di pubblici uffici.**

Appare altresì applicabile la disciplina di cui al **d.lgs. 235 del 2012** con riguardo ai criteri di stampo quantitativo (divieto di assunzione della carica di deputato o senatore in caso di condanna definitiva a una pena non inferiore nel massimo a quattro anni; divieto di assunzione di carica elettiva regionale o locale in caso di pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo).

Modifiche al d.lgs. n. 231 del 2001

Lo schema del decreto legislativo prevede le seguenti modifiche al d.lgs. n. 231 del 2001:

- all'art. 25-*undecies*, co. 1, lett. a) viene aggiunto l'**art. 452-bis.1** e viene previsto un aumento del carico sanzionatorio attraverso l'incremento delle quote applicabili a tale categoria di reati presupposto (inquinamento ambientale e commercio di prodotti inquinanti) da novecento a milleduecento.
- Inoltre, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:
 - «1-*ter.* In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
 - 1-*quater.* Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del Codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del Codice penale».

Anche in tale ambito il decreto legislativo omette di richiamare le prescrizioni della direttiva (art. 7, paragrafo 2) che pongono a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché le sanzioni nei confronti della persona giuridica possano includere sia condotte di stampo riparatorio sia interdizioni definitive, perché già previste.

Tuttavia, si osserva che sebbene il d.lgs. n. 231 del 2001 preveda già l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente (art. 9) la direttiva europea indica tra le possibili sanzioni anche la chiusura delle sedi usate per commettere il reato (lett. h), non recepita dallo schema di decreto.

Da ultimo, diversamente dalle indicazioni della direttiva, che parametrizza le sanzioni pecuniarie al fatturato societario, il legislatore delegato mantiene il sistema per quote.

Raccolta di dati statistici

Lo schema del decreto legislativo prevede, inoltre, la raccolta di dati statistici relativi ai reati di matrice ambientale da inviare alla Commissione Europea tra cui il numero di reati iscritti per i quali è intervenuta la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna, il numero di procedimenti archiviati, il numero degli enti nei cui confronti sono state elevate contestazioni ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e nei cui confronti sono state applicate sanzioni di stampo pecuniario o interdittivo.

Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale

Allo scopo di dare seguito alle prescrizioni della direttiva europea in relazione all'adozione di misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione tra tutte le autorità competenti a contrastare la criminalità di matrice ambientale (art. 19), lo schema del decreto legislativo istituisce presso la Procura generale della Corte di Cassazione un **Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale**.

Di tale sistema fanno parte: a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e loro delegati e il Procuratore nazionale antimafia insieme ai propri delegati.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto sarà compito del Procuratore generale della Corte di Cassazione emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli.

Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

Lo schema di decreto legislativo prevede, infine, l'emanazione entro il 21 maggio 2027 di una **Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali**. Si tratta di un documento programmatico aggiornato ogni tre anni che individuerà gli obiettivi strategici e le risorse nazionali per conseguirli al fine di garantire un elevato grado di contrasto a tale forma di criminalità.

Tra i contenuti di tale Strategia si sottolineano, in particolar modo:

- a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientale;
- b) le modalità di sostegno dei professionisti preposti al contrasto ai reati di matrice ambientale;
- c) le misure idonee a elevare il grado di consapevolezza della cittadinanza in materia ambientale.

Lo schema del decreto legislativo attuativo della Direttiva è attualmente al vaglio di Camera e Senato per l'acquisizione dei pareri delle rispettive Commissioni competenti.